

COMUNE DI MORARO

Provincia di Gorizia

“UFFICIO COMUNE” TRIBUTI

“COLLIO - ISONZO”

tra i Comuni di

CAPRIVA DEL FRIULI, CORMONS, DOLEGNA DEL COLLIO, FARRA D'ISONZO, GRADISCA D'ISONZO, MARIANO DEL FRIULI, MEDEA, MORARO, MOSSA, ROMANS D'ISONZO, SAN FLORIANO DEL COLLIO, SAN LORENZO ISONTINO, SAVOGNA D'ISONZO, VILLESSE

GUIDA ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2012

ALIQUOTE - DETRAZIONI - VERSAMENTO - DICHIARAZIONE

A decorrere dall'anno 2012, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214 del 22/12/2011, è anticipata “in via sperimentale” l'Imposta Municipale Propria ed è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23 del 14/03/2011, rimandando al 2015 l'applicazione a regime.

■ **ALIQUOTE** — approvate dall'Ente con Delibera di Consiglio n. 3 del 23 marzo 2012

Aliquota ordinaria Altri fabbricati (comprese abitazioni locate o non locate e date in comodato), terreni agricoli, aree edificabili.	0,76 per cento
Abitazione principale a) Immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, unitamente alle pertinenze (<i>esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo</i>). Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. b) Ex-casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (il pagamento è dovuto dal coniuge assegnatario indipendentemente dalla proprietà dell'immobile, in quanto l'assegnazione s'intende effettuata a titolo di diritto di abitazione: art. 4, comma 12-quinquies del D.L.02/03/2012 n.16). c) Unità immobiliari e loro pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (purché non siano locate).	0,4 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale (cat. D/10) di cui all'art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.1994 n. 133.	0,2 per cento
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986. Esempio: beni relativi ad imprese commerciali (tra cui gli immobili cd. “patrimonio” e gli immobili strumentali) e gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRES o immobili locati.	0,76 per cento

Le aliquote vanno moltiplicate per il **VALORE DELLA BASE IMPONIBILE** determinato come segue:

1. **FABBRICATI** (aliquote dello 0,2% - 0,4% - 0,76% a seconda dei casi)

VALORE = Rendita catastale* x 1,05 x moltiplicatore (vedi elenco sottostante)

Moltiplicatori fabbricati:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni varie) e nelle categorie C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse od aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi ecc.) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative ecc);
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione) e A/10 (uffici e studi privati);
- **60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi e pensioni, e così via), ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione);
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

* risultante al 1° gennaio dell'anno d'imposizione

2. TERRENI AGRICOLI (aliquota dello 0,76%)

VALORE = Reddito dominicale* x 1,25 x moltiplicatore (vedi elenco sottostante)

Moltiplicatori terreni agricoli:

- 135 per i terreni agricoli di proprietà di soggetti non coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.
- 110 per i coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

3. AREE EDIFICABILI (aliquota dello 0,76%)

VALORE = Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice d'edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. (es: valori indicati nei contratti di compravendita, dichiarazioni di successione, ecc...)

Ai Comuni è data la facoltà di stabilire, per ciascuna tipologia omogenea d'area del proprio territorio, un valore medio di riferimento ai fini di determinare in via "presuntiva" il valore dell'area.

Tabella dei valori delle aree edificabili:

CENTRO ABITATO E RESIDENZIALE	Euro/mq	30,99
LOTTIZZAZIONE	Euro/mq	18,08

■ DETRAZIONI D'IMPOSTA ABITAZIONE PRINCIPALE

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare:

€ 200,00 detrazione base

€ 50,00 ulteriore detrazione per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale per l'importo massimo di € 400,00 (non è richiesto che il figlio sia fiscalmente a carico).

Le detrazioni vanno rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protraggono le condizioni che danno diritto alla stessa. Nel caso di più soggetti passivi che abbiano diritto a tali detrazioni, queste andranno suddivise in modo uguale tra loro.

La detrazione per l'abitazione principale è applicata anche nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purché non sia locata.

Non è prevista alcuna forma di agevolazione automatica per i nuclei familiari con disabili o persone anziane.

■ VERSAMENTO

RIPARTIZIONE dell'IMPOSTA tra STATO e COMUNE: il comma 11 dell'art.13 del decreto cd. "Salva Italia" riserva allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota ordinaria di cui al comma 6 primo periodo (0,76 %), fatta eccezione per l'abitazione principale e la relativa pertinenza, nonché per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

La quota IMU relativa all'abitazione principale e alle relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale **andrà versata integralmente al Comune.**

La metà della quota dell'IMU calcolata con l'aliquota dello 0,76% derivante da tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale **andrà versata allo Stato contestualmente alla quota comunale senza applicazione di riduzioni e detrazioni.**

MODALITÀ DI PAGAMENTO: è previsto l'utilizzo del **Modello F24**, approvato con provvedimento n. 53906 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il versamento può essere effettuato presso qualsiasi sportello postale o bancario, dove possono anche essere reperiti i modelli.

Codice catastale del Comune da indicare sul Modello F24: **F710**.

Codici tributo da inserire nel Modello F24 per il versamento dell'IMU:

- 3912 – denominato: "IMU" – per abitazione principale e relative pertinenze "COMUNE"
- 3913 – denominato: "IMU" – per fabbricati rurali ad uso strumentale "COMUNE"
- 3914 – denominato: "IMU" – per terreni "COMUNE"
- 3915 – denominato: "IMU" – per terreni "STATO"
- 3916 – denominato: "IMU" – per aree fabbricabili "COMUNE"
- 3917 – denominato: "IMU" – per aree fabbricabili "STATO"
- 3918 – denominato: "IMU" – per altri fabbricati "COMUNE"
- 3919 – denominato: "IMU" – per altri fabbricati "STATO"

SCADENZE PAGAMENTO IMPOSTA

L'imposta può essere versata in una o due rate come di seguito indicato:

- versamento in Acconto o in Unica soluzione: **entro il 18 giugno 2012;**
- versamento a Saldo: **entro il 17 dicembre 2012.**

Esclusivamente per l'abitazione principale e relative pertinenze e limitatamente all'anno 2012, è consentito il pagamento in tre rate pari ad un terzo dell'imposta come di seguito indicato:

- Prima rata: **entro il 18 giugno 2012;**

* risultante al 1° gennaio dell'anno d'imposizione

- Seconda rata: **entro il 17 settembre 2012;**
- Terza rata: **entro il 17 dicembre 2012.**

Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali che devono essere iscritti al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, deve essere effettuato in unica soluzione entro il 17 dicembre 2012.

■ DICHIARAZIONE

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012 (data di entrata in vigore dell'imposta municipale) la dichiarazione deve essere presentata **entro il 30 settembre 2012**. Successivamente i soggetti passivi dovranno presentarla entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

La modulistica e le relative istruzioni saranno disponibili presso l'Ufficio Comune Tributi e scaricabili dal sito internet del Comune dopo la relativa approvazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE: i coniugi separati (assegnatari e non dell'ex casa coniugale), gli anziani e i disabili residenti in istituto di ricovero, vedi lettere b) e c) della tabella aliquote, sono obbligati a presentare dichiarazione riportante gli immobili oggetto dell'agevolazione entro il 17 dicembre 2012.

ATTENZIONE: PERTINENZE, COMODATI, FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO, FABBRICATI INAGIBILI

- **A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono state abrogate le seguenti disposizioni normative:**
 Art.59 comma 1 lettera d) D.Lgs. 446/97 – “considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto” **(ora si possono considerare esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo);**
 Art.59 comma 1 lettera e) D.Lgs. 446/97 – “considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela” **(che quindi ritornano ad essere considerate seconde case).**
- **Con D.L. 02/03/2012 n.16, coordinato con la Legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione tributarie, di efficienza e potenziamento delle procedure di accertamento” all'art. 13 comma 3 del D.L. 06/12/2011 n.201, è stata introdotta la seguente disposizione:**
“La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.”

INFORMAZIONI

Il personale dell'Ufficio Comune Tributi “Collio Isonzo” riceve con il seguente orario di sportello:

- presso il **Comune di Cormons:** **lunedì – martedì – mercoledì – venerdì (giovedì chiuso)**
dalle ore **10,30** alle **12,30**
lunedì pomeriggio dalle ore **16,00** alle ore **17,30.**
- presso il **Comune di Moraro:** **giovedì** dalle ore **09,30** alle ore **10,00**

Tel. 0481/637198 - Fax 0481/637127 - e-mail: tributi@com-cormons.regione.fvg.it

CALCOLO ON LINE DELL'IMU e ulteriori informazioni

<http://www.comune.cormons.go.it/> Sezione Tributi e sull'home page in basso a destra.

Il servizio di calcolo on line dell'IMU è di facile uso e consente di calcolare l'imposta per un contribuente per uno o più immobili. Al termine è possibile stampare il mod. F24 compilato (eventualmente anche con i dati anagrafici), un prospetto riepilogativo degli immobili e il totale dovuto.

ESEMPI DI CALCOLO

Esempio n. 1: Abitazione principale e relativa pertinenza, unico proprietario (100%) ad aliquota dello 0,4 per cento

Tipologia	Rendita Catastale €	Rendita rivalutata del 5%(Rendita cat. x 1,05)	Moltiplicatore	Valore (rendita rivalutata) x moltiplicatore	Quota di possesso %	Valore rapportato alla quota di possesso	Aliquota %	Imposta lorda (valore x aliquota/100)
Abitazione principale (cat. A/2)	500,00	525,00	160	84.000,00	100	84.000,00	0,40	336,00
Pertinenza (cat. C/6)	100,00	105,00	160	16.800,00	100	16.800,00	0,40	67,20
Totale imposta lorda								403,20
Detrazione								200,00
Imposta netta								203,20
Quota:	Totale:							
Stato	Euro 0.=							
Comune	Euro 203,00.=							

Esempio n. 2: Abitazione principale e relativa pertinenza in comproprietà al 50% ed 1 figlio entro i 26 anni, ad aliquota dello 0,4 per cento

Tipologia	Rendita Catastale €	Rendita rivalutata del 5%(Rendita cat. x 1,05)	Moltiplicatore	Valore (rendita rivalutata) x moltiplicatore	Quota di possesso %	Valore rapportato alla quota di possesso	Aliquota %	Imposta lorda (valore x aliquota/100)
Abitazione principale (cat. A/2)	500,00	525,00	160	84.000,00	50	42.000,00	0,40	168,00
Pertinenza (cat. C/6)	100,00	105,00	160	16.800,00	50	8.400,00	0,40	33,60
Totale imposta lorda								201,60
Detrazione								100,00
Maggiore detrazione								25,00
Imposta netta arr.								77,00
Quota:	Totale:							
Stato	Euro 0							
Comune	Euro 77,00.=							

Esempio n. 3: Immobile rurale ad uso strumentale categ. cat. D/10 ad aliquota dello 0,2 per cento ed abitazione principale categ. cat. A/2 unico proprietario al (100%) ed 1 figlio entro i 26 anni ad aliquota dello 0,4 per cento.

Tipologia	Rendita Catastale €	Rendita rivalutata del 5%(Rendita cat. x 1,05)	Moltiplicatore	Valore (rendita rivalutata) x moltiplicatore	Quota di possesso %	Valore rapportato alla quota di possesso	Aliquota %	Imposta lorda (valore x aliquota/100)
Immobile rurale (cat. D/10)	2.000,00	2.100,00	60	126.000,00	100	126.000,00	0,20	252,00
Abitazione principale (cat. A/2)	500,00	525,00	160	84.000,00	100	84.000,00	0,40	336,00
Totale imposta lorda								588,00
Detrazione								200,00
Maggiore detrazione								50,00
Imposta netta arr.								338,00
Quota:	Totale:							
Stato	Euro 0.=							
Comune	Euro 338,00.=							

La presente guida è stata redatta alla data del 10 maggio 2012 in base alle disposizioni legislative vigenti a tale data. L'ufficio si riserva la facoltà di apportare correzioni alla presente qualora venissero approvate delle ulteriori modifiche alla normativa di riferimento.